- ALLEGATO A

REGIONE UMBRIA



"DISCIPLINA REGIONALE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO"

Realizzato con il supporto di Italia Lavoro nell'ambito del Programma ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro.

SOMMARIO

Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Umbria

INDICE Capo I e Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità ger	nerali
-------------------------	--------

Articolo 2 Accreditamento e politiche regionali

Articolo 3 Accreditamento per aree di servizio

Capo II Requisiti per l'accreditamento

Articolo 4 Requisiti generali

Articolo 5 Requisiti giuridici e finanziari

Articolo 6 Requisiti strutturali

Articol 7 Figure professionali richieste

Articolo 8 Il responsabile organizzativo dell'organismo accreditato

Articolo 9 Requisiti degli operatori dei servizi

Capo III Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure

Articolo 10 Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro

Articolo 11 Richiesta di accreditamento

Articolo 12 Rilascio dell'accreditamento

Articolo 13 Durata e validità dell'accreditamento

Articolo 14 Sospensione e revoca dell'accreditamento

Capo IV Erogazione dei servizi al lavoro

Articolo 15 Obblighi dei soggetti accreditati

Articolo 16 Operazioni straordinarie d'impresa

Articolo 17 Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

Articolo 18 Ricorso a terzi per la verifica e controllo dei requisiti

Articolo 19 Completamento della disciplina dell'accreditamento

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità generali

- 1. La Regione Umbria promuove un sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per la formazione professionale fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati, in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
- 2. La Regione approva la disciplina dell'accreditamento dei servizi per il lavoro per ampliare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l'impiego regionali al fine di favorire l'informazione, l'orientamento, la riqualificazione e l'inserimento al lavoro delle persone, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 276 del 2003, in conformità con le disposizioni legislative nazionali dettate dalla Legge Delega 183/2014 e dal Decreto Legislativo 150/2015 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e con gli indirizzi regionali sulle politiche del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, in particolare: la Legge regionale n. 41/1998 e s.m.i., LR 11/2003, la DGR n. 1948/2004 e s.m.i., la DGR 425/2014 "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego" e smi, la DGR n. 193/2016 e s.m.i., nonché la DGR n. 1168 del 17 ottobre 2016 "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014"
- 3. Attraverso l'istituto dell'accreditamento, la Regione riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla normativa nazionale.
- 4. Il sistema di accreditamento regionale, mantiene in capo alle strutture regionali dei servizi per l'impiego un fondamentale ruolo di coordinamento e di regia della rete. I soggetti accreditati svolgono le loro attività in raccordo con tali strutture nell'attuazione delle politiche di intervento definite dalla Giunta regionale e a completamento della gamma dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego (di seguito CPI).
- 5. Il presente atto definisce:
- a) le aree di servizio oggetto di accreditamento (di base obbligatorie e specialistiche);
- b) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati;
- c) i requisiti minimi per l'accreditamento riguardanti la solidità economica, le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali e le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento in relazione agli ambiti di attività da svolgere;
- d) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
- f) le modalità di controllo, gestione e monitoraggio dei servizi e delle politiche attive del lavoro erogate;
- g) i criteri generali di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.
- 6. L'istituto dell'accreditamento dei servizi per il lavoro opera in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi della formazione approvato con D.G.R. 9-12-2004 n. 1948 e s.m.i.

Articolo 2

Accreditamento e politiche attive regionali

- 1. L'accreditamento introduce standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'ambito dell'erogazione dei servizi al lavoro e delle politiche attive regionali.
- 2. Ai sensi della Legge Regionale n. 41 del 25.11.1998 "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" e s.m.i., le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:
 - favorire l'attuazione del diritto al lavoro;
 - favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
 - rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Tali finalità sono perseguite favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, attraverso la realizzazione di:

- a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
- c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.
- 3. L'accreditamento ai servizi per il lavoro costituisce titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e accedere anche ai finanziamenti regionali erogati secondo le previsioni di semplificazione della spesa previste dalla DGR n. 193 del 29/02/2016 e smi, garantendo ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi.
- 4. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro, di cui al successivo articolo 10, costituisce requisito preliminare ai fini dell'affidamento, da parte della Regione Umbria, di servizi per il lavoro rivolti ai cittadini destinatari di politiche attive regionali.
- 5. L'affidamento dei servizi per il lavoro e delle relative prestazioni ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento. La procedura di evidenza pubblica di affidamento non consente la cessione anche parziale del servizio; è aperta a tutti gli operatori indicati all'art. 4, comma 2, della presente disciplina accreditati, anche se in via provvisoria ai sensi dell'art. 12, c.6, per i servizi oggetto di affidamento. Per l'erogazione dei servizi è comunque necessario l'accreditamento ai sensi dell'art. 12 comma 1.
- 6. La Regione Umbria, per facilitare l'erogazione dei servizi, fornisce al soggetto accreditato l'accesso al portale "Lavoro per te" e, nel caso di affidamento di servizi, al Sistema Informativo Lavoro (SIUL) e rende disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di erogazione su tutto il territorio regionale.
- 7. L'accreditamento costituisce, inoltre, titolo di legittimazione per l'affidamento, secondo le modalità di cui al c. 5, da parte della Regione di servizi per il lavoro e politiche attive di natura specialistica a favore dei disabili e dei soggetti svantaggiati, come definiti negli atti di programmazione regionale.

Pagina 4 di 17

Articolo 3 Accreditamento per aree di servizio

- 1. La Regione, al fine di ampliare e rafforzare la rete dei servizi per il cittadino, dispone che i soggetti accreditati operino ad integrazione dei Centri per l'impiego (CPI) nell'erogazione dei servizi di accoglienza, informazione e accesso ai servizi, e che cooperino in via prioritaria con i CPI nella rete regionale di erogazione di servizi di accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al tirocinio e alla formazione, orientamento specialistico, azioni specialistiche per soggetti svantaggiati, nonché di interventi di politica attiva per l'inserimento al lavoro rivolti agli altri target individuati dalla Regione.
- 2. I servizi oggetto di accreditamento regionale sono riconducibili ad aree di prestazioni omogenee per natura e/o per finalità e/o per utenza, definiti dal provvedimento "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014" di cui alla DGR n. 1168 del 17/10/2016. I servizi e le prestazioni collegate sono definiti in coerenza con le misure e le attività di politica attiva del lavoro previste dal DLgs 150/2015 (in particolare dall'articolo 18, comma 1).
- 3. I servizi codificati a livello regionale sono suddivisi in cinque aree di prestazioni omogenee:

Area A - servizi di base

- A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi;
- A2.Orientamento di base, profilazione e Presa in carico e stipula del Patto di Servizio personalizzato;
- A.3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro;

Area B - servizi specialistici

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva
- C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni l.68/99
- C4. Incrocio Domanda/Offerta L. n. 68/99

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione
- D2. Accompagnamento al lavoro
- D3. Assistenza intensiva alla ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione
- D4. Avviamento a selezione presso P.A.
- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati
- D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi (rete EURES)
- D7. Inserimento e Monitoraggio

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

E1. Promozione, scouting presso i datori di lavoro

- E2. Gestione fabbisogno occupazionale
- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti
- 4. All'atto della domanda i soggetti richiedono l'accreditamento obbligatorio per i seguenti servizi:

Area A - servizi di base

- A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi (ad esclusione delle attività amministrative)
 - A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D1. Ausilio alla ricerca di una occupazione
- D2. Accompagnamento al lavoro
- D3. Assistenza intensiva nella ricerca del lavoro per l'assegno di ricollocazione
- D7. Inserimento e Monitoraggio

Nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro sono comprese anche le attività rivolte ai datori di lavoro di cui all'Area E, servizi E1, E2, elencati al comma 3 del presente articolo.

5. I soggetti possono altresì accreditarsi per l'erogazione di uno o più servizi specialistici, di seguito elencati.

Area B - servizi specialistici

- B1. Orientamento specialistico e individualizzato
- B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
- B3. Accompagnamento verso l'autoimpiego e autoimprenditorialità

Area C - svantaggio e collocamento mirato

- C1. Orientamento specialistico e individualizzato
- C2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze e all'inclusione attiva

Area D - servizi di inserimento lavorativo

- D5. Accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati
- D6. Servizi per la mobilità territoriale e gestione incentivi (rete EURES)

Area E - servizi specialistici ai datori di lavoro

- E3. Consulenza sul fabbisogno occupazionale e/o formativo
- E4. Consulenza su agevolazioni e finanziamenti
- 6. E' sempre possibile presentare domanda integrativa di accreditamento per i servizi specialistici, previo possesso degli specifici requisiti previsti, anche successivamente all'ottenimento dell'idoneità ad erogare i servizi di base ed obbligatori.
- 7. Per la descrizione delle attività, dei destinatari, delle condizioni di erogazione, degli output, delle modalità e durata, degli indicatori e delle unità di costo standard si fa riferimento a quanto previsto nella "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014" di cui alla DGR n. 1168 del 17/10/2016, negli atti successivi alla presente disciplina previsti all'art. 19 aventi

ad oggetto le modalità di attestazione dei requisiti e il sistema di controllo e verifica, nonché negli atti regionali specifici di affidamento delle politiche attive del lavoro.

- 8. Ai sensi degli artt. 20 e 23, comma 2 del DLgs 150/2015, competono esclusivamente al CPI le attività di contatto/convocazione dei lavoratori allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, di profilazione e stipula di un Patto di servizio personalizzato e inoltre il rilascio dell'assegno individuale di ricollocazione alle persone aventi diritto, nonché la gestione della condizionalità ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale. Sono altresì di competenza esclusiva dei CPI la gestione degli adempimenti amministrativi relativi al collocamento mirato e l'avviamento a selezione presso la P.A., nonché la valutazione e l'eventuale erogazione dei titoli di accesso alle attività di politica attiva finanziate previste dalla programmazione regionale e o nazionale.
- 9.Nel dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 3, sono competenza esclusiva dei CPI i seguenti servizi:
 - A2.Orientamento di base, profilazione e Presa in carico e stipula del Patto di Servizio personalizzato;
 - C3. Informazioni, Consulenza alle imprese e convenzioni 1.68/99
 - C4. Incrocio Domanda/Offerta L. n. 68/99
 - D4. Avviamento a selezione presso P.A.
 - Le attività amministrative di cui al servizio A1.
- 10. E' facoltà della Regione, qualora ne ravvisi l'opportunità, prevedere procedure di evidenza pubblica per l'erogazione, in affiancamento ai Centri per l'impiego, delle prestazioni previste nelle aree di servizio di cui al precedente comma, con esclusione delle attività elencate al comma 8; tali procedure sono rivolte ad organismi di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) e b), accreditati per aree di prestazioni specialistiche attinenti.
- 11. Nell'erogare i servizi di accoglienza, informazione e accesso ai servizi, gli operatori accreditati sono tenuti ad informare i lavoratori e i datori di lavoro in merito a: servizi disponibili per l'accesso al lavoro, a partire dalle modalità di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro e/o al portale regionale "lavoro per te", caratteristiche e opportunità del mercato del lavoro locale, sistema di formazione professionale, sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e sistema informativo regionale SIUL, tipologie contrattuali e relativo quadro di incentivi economici, politiche attive e misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro inclusi quelli in mobilità transnazionale, incentivi a sostegno del lavoro e tutti gli altri servizi utili alla gestione delle misure promosse per la gestione delle politiche attive del lavoro.
- 12. E' fatto obbligo per i soggetti accreditati di erogare a tutte le persone e ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, senza alcun onere per le finanze pubbliche, le attività di Accoglienza, informazione e accesso ai servizi di cui all' Area A servizi di base (A1 e A3) ad esclusione dell'espletamento delle pratiche amministrative che sono di competenza esclusiva dei CPI.
- 13. Gli atti di programmazione di affidamento dei servizi di politica attiva agli operatori accreditati possono contenere ulteriori specifiche sulle azioni e attività da erogare, sulle modalità di erogazione dei servizi anche tramite la costituzione di partenariati utili a garantire le filiere di attività richieste e favorire il potenziamento della rete sul territorio, nonché precondizioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei servizi al lavoro, in ragione della natura dell'intervento e del target trattato.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 4 Requisiti generali

- 1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro, è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati nei successivi articoli.
- 2. Possono richiedere l'accreditamento i soggetti di seguito elencati:
- a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali e consorzi di imprese, le società cooperative ed i consorzi di cooperative;
- b) le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii, ad esclusione delle società di persone;
- c) le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di secondo grado ad indirizzo artistico, tecnico o professionale che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) le Università pubbliche e private con esclusione di quelle telematiche e i Consorzi universitari;
- e) i Comuni capofila di zone sociali di cui alla LR 11/2015;
- f) le fondazioni ITS;
- g) gli Enti bilaterali di emanazione delle associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- h) i Patronati di emanazione delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- i) la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.lgs. 276/2003, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati.
- 3. Non sono soggetti ad accreditamento i Centri per l'impiego regionali titolari dei servizi per il lavoro. Operano senza necessità di accreditamento le agenzie regionali Sviluppumbria ed ADISU per i servizi previsti dalle norme istitutive e/o statutarie.
- 4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo richiedenti l'accreditamento, oltre all'attestazione dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, devono possedere, o devono dimostrare essere ad essi riconducibile nel caso di nuova costituzione, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno di esperienza documentata nella realizzazione delle attività riconducibili ai servizi oggetto di accreditamento.
- 5. La rappresentatività degli organismi di cui alle lett. g) ed h) del comma 2 è valutata al momento della entrata in vigore della presente disciplina; la Regione verificherà nei successivi periodi l'esistenza di eventuali aggiornamenti.
- 6. Ai fini della richiesta di accreditamento da parte degli organismi di cui alla let. g) è prevista una specifica intesa fra la Regione e le parti sociali costituenti gli Enti Bilaterali stessi, che definisce il ruolo di tali organismi nella rete in termini di funzioni e di servizi dagli stessi erogati.

Articolo 5 Requisiti giuridici e finanziari

- 1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
- a) per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 2, lett. a) e b), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 50.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 50.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile;
- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università e delle istituzioni scolastiche, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
- c) il bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici e per quegli enti che per forma giuridica non sono tenuti ad assoggettare il loro bilancio a revisione contabile. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 - I) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - II) assenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto.

Articolo 6 Requisiti strutturali

- 1. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
- a) sedi operative presenti nel territorio di almeno tre centri per l'impiego della Regione Umbria;
- b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti con disponibilità esclusiva nell'utilizzo e, negli orari di apertura per l'erogazione dei servizi oggetto di accreditamento, con ambienti adibiti ad uso esclusivo di tali attività;
 - 2) devono essere facilmente individuabili rispetto a quelli ove vengono svolte altre attività, anche rispetto alle attività di gestione e governo della struttura;

- 3) conformi alla normativa in materia di igiene, tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 4) conformi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i disabili;
- 5) adeguatamente attrezzati per l'attesa e l'accoglienza dell'utenza e per lo svolgimento di ogni altra attività oggetto di accreditamento e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali:
- c) l'apertura al pubblico, in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello comunicato e reso visibile al pubblico, per l'erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere garantita per almeno 20 ore settimanali;
- d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
 - 1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL), al portale regionale "lavoro per te" e al sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro;
- e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative:
 - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale;
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) del logo identificativo attribuito dalla Regione Umbria.
- 2. Dalla previsione del c. 1 let. a) sono esonerati i soggetti di cui all'art. 4 c. 2 lett. c), d), e) per le quali si richiede almeno una sede operativa presente nel territorio della Regione Umbria.
- 3. Per specifiche esigenze connesse alla gestione di affidamenti, l'organismo accreditato potrà richiedere l'accreditamento di una o più sedi temporanee aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1.

Articolo 7 Figure professionali richieste

- 1. Ogni organismo accreditato deve individuare un Responsabile Organizzativo che assicura il coordinamento di massimo tre sedi operative sul territorio regionale.
- 2. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.
- 3. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d), la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.
- 4. Ogni organismo accreditato deve altresì garantire la presenza in ciascuna sede operativa di almeno un operatore dei servizi per il lavoro con i requisiti idonei a garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della presente disciplina.

Articolo 8 Il Responsabile Organizzativo dell'Organismo Accreditato

1. La figura del Responsabile Organizzativo dell'Organismo Accreditato richiede livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali; b) diploma di laurea triennale e almeno quattro anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;
- c) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali.
- 2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile Organizzativo dell'Organismo Accreditato deve avvenire in maniera continuativa a partire dalla data di richiesta dell'accreditamento e comunque per tutta la durata delle attività oggetto di affidamento da parte della Regione, con un rapporto di lavoro subordinato ed avviato con il soggetto che si accredita ed esclusivo nella mansione rispetto ad altri organismi accreditati.
- 3. Le attività svolte dal Responsabile Organizzativo dell'Organismo Accreditato sono le seguenti: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; supervisione e miglioramento del servizio; gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; promozione dei servizi; attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività; supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

Articolo 9 Requisiti professionali degli Operatori dei Servizi per il Lavoro

- 1. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree di servizio obbligatorie (rif. art. 3 com. 4), l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno due anni ovvero di almeno sei mesi se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;
- b) Titolo di studio Secondario Superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.

Nel caso di esperienza documentata svolta presso i servizi per l'impiego regionali, il requisito è assolto con almeno un anno di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte anche in assenza di specifica attività formativa.

- 2. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree di servizio specialistiche (rif. art. 3 com. 5), di cui all'art. 3, l'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- 1) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno tre anni ovvero di almeno un anno se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;
- 2) Diploma di Laurea triennale e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno quattro anni ovvero di almeno due anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi;

- 3) Titolo di studio Secondario Superiore e una esperienza maturata documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree di servizio oggetto di accreditamento di almeno cinque anni ovvero di almeno tre anni se integrata da una formazione specialistica attinente ai medesimi servizi.
- Nel caso di esperienza documentata svolta presso i Centri per l'impiego regionali, il requisito è assolto con almeno due anni di attività effettivamente prestate rientranti nelle funzioni sopra descritte anche in assenza di una formazione specialistica attinente.
- 3. Per i servizi specialistici di cui all'area C (C1 e C2) e per quelli di accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati (D5) gli anni di esperienza sopra indicati devono essere maturati nell'erogazione di servizi rivolti a target svantaggiati.
- 4. Le esperienze documentate di cui ai precedenti commi devono essere state maturate nell'ultimo decennio e tali da aver consentito l'acquisizione delle competenze di riferimento relative alle funzioni ed ai servizi erogati dagli operatori descritte nella DGR 1168 del 17 ottobre 2016 "Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal D.lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014". Tali requisiti professionali e operativi relativi alla funzione, sono declinati in termini di capacità e abilità possedute dal personale che eroga la prestazione ed assunti quali elementi costitutivi di specifici standard di competenze, oggetto di successiva definizione nell'ambito del relativo repertorio regionale degli standard professionali, anche al fine della loro afferenza al Quadro nazionale delle qualificazioni". Nella prospettiva della certificazione individuale delle competenze degli operatori, è richiesta in via propedeutica la redazione, in accompagnamento al CV, del Documento di trasparenza rivolto alla validazione delle competenze" di cui all'allegato "C" della DGR n. 834 del 25/07/2016 "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 Adozione".
- 5. Ai fini dell'espletamento delle attività ricomprese nel servizio D.3 di cui al comma 4, art. 3 della presente disciplina il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un tutor con idonei requisiti professionali che affianchi il soggetto titolare dell'assegno di ricollocazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 150/2015 e secondo le modalità previste a livello nazionale dall'ANPAL.
- 6. Tra l'Operatore dei Servizi per il Lavoro ed il soggetto che richiede l'accreditamento deve risultare in corso, alla data di richiesta dell'accreditamento, un rapporto di lavoro subordinato tale da garantire continuità e stabilità nell'erogazione dei servizi ed esclusivo nella mansione rispetto ad altri organismi accreditati.

CAPO III ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 10 Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi del lavoro

- 1. Presso la struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.
- 2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.
- 3. La struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito provvedimento dirigenziale di idoneità. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione Umbria.

Articolo 11 Richiesta di accreditamento

- 1. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego, nelle modalità indicate dallo specifico avviso.
- 2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e reso disponibile sul sito internet della Regione, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II.
- 3. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 276 del 2003, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti al Capo II articolo 5, comma 1, ad eccezione della lettera c).
- 4. I soggetti in possesso di accreditamento alla formazione professionale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1948/2004 e s.m.i., limitatamente alle sedi già accreditate, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti strutturali autocertificati, previsti al Capo II art. 6, lettera b) punti 3 e 4, finanziari di cui all'art. 5 c.1 lett. d), e), f), g), e h).

Articolo 12 Rilascio dell'accreditamento

1. La struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'Impiego, entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

- 2. In caso di documentazione mancante o incompleta, la medesima struttura richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni. Tale richiesta sospende fino a tale data i termini di cui al comma 1.
- 3. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta il rigetto e la conseguente archiviazione della domanda.
- 4. In caso di rigetto l'organismo può presentare nuova istanza decorsi sei mesi dalla data di detto provvedimento.
- 5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego dispone, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.
- 6. In sede di prima applicazione, sulla base del numero delle istanze pervenute, la struttura competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego potrà procedere con un "accreditamento provvisorio" basato sulla valutazione a distanza nei tempi di cui al comma 1. L'accreditamento verrà rilasciato a titolo definitivo a seguito degli audit in loco; l'ordine di questi seguirà l'ordine di arrivo delle istanze salvo adottare criteri diversi nel caso di richieste di partecipazione ad affidamenti di servizi per il lavoro.

Articolo 13 Durata e validità dell'accreditamento

- 1. L'accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo.
- 2. E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

Articolo 14 Sospensione e revoca dell'accreditamento

- 1. La struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego, in qualunque momento lo ritenga opportuno, verifica il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
- 2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
- 3. La sospensione o la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati si verifica nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivi articoli 15 e 16;
- c) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui all'articolo 13 comma 2, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del presente provvedimento.
- 4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.
- 5. La sospensione ha durata massima di novanta giorni decorsi i quali la struttura regionale competente in materia di accreditamento dei servizi procede alla revoca o alla conferma dell'accreditamento stesso.

CAPO IV EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Articolo 15 Obblighi dei soggetti accreditati

- 1. I soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:
- a) interconnettersi con il portale "lavoro per te" e il Sistema Informativo Lavoro (SIUL) messi a disposizione dalla Regione Umbria e a trasmettere ogni informazione richiesta per il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- b) inviare alla struttura regionale competente ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
- c) interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate;
- e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e datori di lavoro che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.
- g) non percepire emolumenti dalle imprese nell'erogazione dei servizi di politica attiva affidati dalla Regione e remunerati dalla stessa in quanto comprensivi anche della attività di cui ai servizi F1 ed F2
- h) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. 276 del 2003;
- i) promuovere i servizi e le attività oggetto di accreditamento tramite il proprio sito internet, nonché attraverso l'utilizzo di altri strumenti, quali a titolo esemplificativo le Carte dei servizi o altre modalità richieste dalla Regione Umbria;
- j) sottoporsi alle attività di audit da parte del servizio regionale competente in materia di accreditamento dei servizi per l'impiego;
- k) comunicare alla struttura competente della Regione Umbria e all'ANPAL, in assenza di giustificato motivo, il mancato rispetto degli appuntamenti ovvero il rifiuto dell'offerta di politica

attiva o di lavoro congruo e di quant'altro eventualmente previsto dal patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 del Dlgs 150/2015, anche ai fini della decadenza dallo stato di disoccupazione e delle decurtazioni e decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito di cui agli art. 21 e 22 del Dlgs 150/2015.

Articolo 16 Operazioni straordinarie d'impresa

1. Nel caso in cui l'Organismo accreditato sia oggetto di operazioni societarie straordinarie quali cessioni e conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni, il competente Servizio regionale accerta la continuità del rispetto dei requisiti previsti.

Articolo 17 Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

- 1. La Regione si dota di un modello unitario di monitoraggio degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva previste in specifici atti di programmazione ed erogate dai soggetti accreditati.
- 2. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e delle politiche attive erogate è stabilita dagli specifici atti di programmazione.
- 3. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati è uno dei criteri essenziali ai fini del mantenimento dell'accreditamento e dell'iscrizione all'Elenco.
- 4. La Regione Umbria, ai fini della valutazione comparativa di efficacia ed efficienza dei servizi, garantisce il monitoraggio semestrale delle attività svolte, con particolare attenzione agli esiti occupazionali raggiunti nell'ambito dei servizi erogati dai soggetti accreditati.

Articolo 18 Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti

- 1. La Regione Umbria, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'Elenco regionale, può avvalersi di soggetti terzi.
- 2. Con successivo atto la Regione Umbria definisce le modalità ed il sistema dei controlli relativamente alla verifica dei requisiti di accreditamento.

Articolo 19 Atti correlati alla disciplina dell'Accreditamento

1. La presente disciplina si considera completata dai seguenti atti amministrativi ad essa correlati:

- la procedura operativa per l'attuazione del presente dispositivo, nonché per la gestione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- il sistema per i controlli dei requisiti di cui al Capo II e del Capo III, ai fini del rilascio e mantenimento dell'accreditamento;
- il sistema di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza.
- 2. Con apposito provvedimento la Regione provvederà all'integrazione della presente disciplina al fine di adeguarla alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e dell'articolo 23 comma 7 del D.lgs. 150/2015.